L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 07-13) della Valle d'Aosta, approvato dalla Commissione Europea con decisioni C(2008) 734 del 18 febbraio 2008, C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009, e con lettera n. Ares(2010) 831245 del 18/11/2010, nonché dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII in data 20 marzo 2008, n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010 e n. 1761/XIII del 20 aprile 2011, ai sensi dei regolamenti (CE) n.1698/05 e n. 1974/2006 e successive modificazioni.

Richiama il regolamento (CE) n. 1122/2009 e il regolamento (UE) n. 65/2011 recanti modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), nonché le procedure di controllo per il rispetto degli impegni stabiliti dalla condizionalità e dalle misure di sviluppo rurale previste dal reg. (CE) n. 1698/2005.

Richiama le seguenti Misure dell'Asse 3 del PSR 07-13, attuate con Approccio Leader:

- Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole", lettera a) attività assistenziali, educative e sociali;
- Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese";
- Misura 313 "Incentivazione in attività turistiche", lettera a) infrastrutture turistiche su piccola scala, lettera b) –infrastrutture ricreative di accesso ad aree naturali e lettera d) sviluppo e/o commercializzazione dei servizi turistici rurali;
- Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale";
- Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale".

Richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- 3189/2008 concernente l'approvazione del bando contenente le disposizioni per l'attuazione dell'Asse 4 "Approccio Leader" del PSR 07/13;
- 711/2009 concernente l'approvazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale presentati in attuazione dell'Asse 4 del PSR 07/13;
- 1665/2010 concernente l'approvazione dei Piani di Sviluppo Locale presentati dai GAL e l'attribuzione delle risorse pubbliche, ai sensi dell'Asse 4 del PSR 07-13;
- 2190/2011 concernente l'aggiornamento delle fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle misure dell'Asse 3 del PSR 2007-2013 della Valle d'Aosta ai fini dell'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, in recepimento delle disposizioni in materia definite dal decreto 10346/2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che modifica il decreto 30125/2009, e la revoca delle precedenti disposizioni.

Riferisce che in data 12 luglio 2011 il Comitato di Sorveglianza, tramite consultazione scritta, ai sensi dell'articolo 4, lettera g) del proprio regolamento interno, ha approvato i criteri di selezione delle sopra citate Misure.

Riferisce inoltre che con provvedimento dirigenziale 2513/2012 è stato approvato l'aggiornamento del vademecum per l'attuazione dell'Asse 4 "Approccio Leader", riguardante le procedure da utilizzare per la gestione amministrativa e tecnica dei progetti finanziati.

Informa che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, considerata la complessità e l'ampia articolazione delle norme in materia di condizionalità, riduzioni ed esclusioni dei pagamenti dello sviluppo rurale, ha stabilito le disposizioni applicative a livello nazionale con proprio decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dai decreti 10346/2011 e 27417/2011.

Fa presente che le norme contenute nel decreto in questione si applicano, tra l'altro, ai programmi di sviluppo rurale 2007/2013 e alle relative disposizioni applicative.

Riferisce che, ai sensi dell'art. 15 del sopracitato decreto, le Regioni e Province Autonome, sentito l'Organismo pagatore competente, in conformità ai programmi approvati dalla Commissione europea ed alle relative disposizioni attuative, sono tenute ad individuare con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle misure di sviluppo rurale nonché i livelli di entità,

gravità e durata di ciascuna violazione, ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate.

Fa presente che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali sono di carattere generale, ovvero definiscono la terminologia, le modalità ed i parametri a cui le Regioni devono riferirsi per l'implementazione dei sistemi sanzionatori a livello regionale.

Sottolinea che i contenuti delle misure di sviluppo rurale e la natura degli impegni fissati nei bandi attuativi differiscono da una Regione all'altra, ed è pertanto compito delle Regioni definire ed approvare la tipologia ed il livello delle infrazioni degli impegni specifici fissati dai bandi attuativi, nonché le percentuali di riduzione da applicare ai contributi erogati in base alla gravità dell'infrazione rilevata.

Riferisce che gli uffici competenti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, in linea con il disposto dell'art. 72 del reg. (CE) n. 1698/05 e con il duplice obiettivo di assumere le recenti disposizioni del succitato decreto ministeriale e di uniformare e semplificare il complesso sistema sanzionatorio delle misure dell'Asse 3, attuate con Approccio Leader del PSR 07-13, previ accordi con l'Organismo pagatore (AGEA), hanno elaborato le fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle sopra richiamate misure, col duplice scopo di definire il sistema sanzionatorio per le misure 311 lettera a), 312, 313 lettere a), b) e d), 321 e 323 e di integrare le disposizioni previste dalla succitata deliberazioni della Giunta regionale 2190/2011, che definisce il sistema sanzionatorio per le misure 311 lettere b), c) e d), 313 lettera c) e 322.

Propone pertanto di approvare le fattispecie di violazioni degli impegni delle misure dell'Asse 3 attuate con "Approccio Leader" del PSR 07-13, di cui agli allegati 1 e 2 alla presente proposta di deliberazione, ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1122/2009, dal regolamento (UE) n. 65/2011 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dai decreti 10346/2011 e 27417/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Giuseppe Isabellon;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;
- visto l'obiettivo gestionale n. 21010008 "Programma sviluppo rurale 2007-2013 1.11.9.23";
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di approvare, così come dettagliatamente specificato negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, le principali terminologie e definizioni in materia di controlli (Allegato 1) e le fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle misure dell'Asse 3 attuate con "Approccio Leader" - 311 a), 312, 313 a), b) e d), 321 e 323 - del PSR 07-13 (Allegato 2), ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate,

conformemente a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 1122/2009, dal regolamento (UE) n. 65/2011 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dai decreti 10346/2011 e 27417/2011.

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 17 agosto 2012

Elenco delle principali terminologie e definizioni in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 73/09, n. 1122/09, n. 1698/05, del regolamento (UE) n. 65/11 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22/12/2009 e successive modificazioni.

- 1. **Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC):** sistema composto da più banche dati informatizzate (controllo incrociato) che permette i controlli amministrativi.
- 2. **Controlli amministrativi**: tutte le domande di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, i quali riguardano tutti gli elementi che è possibile ed appropriato controllare con mezzi amministrativi, possibilmente con l'ausilio di supporti informatici ed incrociando i dati con altre banche dati; i controlli amministrativi sono effettuati sulla totalità delle domande presentate e possono prevedere anche una visita in situ per verificare la realizzazione dell'investimento.

In generale, le verifiche riguardano:

- la veridicità della spesa oggetto di domanda;
- la conformità dell'operazione/investimento con l'operazione originaria per la quale era stata presentata e accolta la domanda;
- la verifica della congruità delle spese sostenute rispetto ai lavori eseguiti (nel caso di pagamenti di stati di avanzamento lavori);
- la verifica della documentazione fiscale e l'acquisizione di quella tecnica necessaria;
- la fornitura dei prodotti/servizi cofinanziati.

I controlli riguardano tutta la documentazione richiesta nelle disposizioni attuative e/o nei bandi, con particolare riguardo alle fatture o altri documenti probanti.

L'autorità competente deve prevedere procedure per evitare doppi finanziamenti.

Sono possibili visite in situ (obbligatorie all'atto della liquidazione del saldo) alle quali segue la redazione di un verbale di avanzamento o di chiusura dei lavori, a seconda dei casi.

- 3. **Controlli in loco (o "speditivi"):** consistono in una visita in loco, che dev'essere effettuata da personale terzo rispetto ai controlli amministrativi, per verificare l'effettiva realizzazione dell'operazione e i seguenti aspetti:
 - esistenza di documenti contabili a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario;
 - per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi forniti;
 - la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno;
 - la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e alle altre normative pertinenti in vigore.

L'autorità competente estrae un campione di beneficiari per effettuare i controlli in loco, i quali devono essere eseguiti per quanto possibile prima dell'erogazione del saldo.

La spesa controllata rappresenta almeno il 4% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione europea ogni anno civile e almeno il 5% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla stessa Commissione per l'intero periodo di programmazione. I sopralluoghi di cui ai controlli amministrativi e i controlli in loco possono essere svolti contestualmente, fatto salvo il principio della separazione delle funzioni (reg. (CE) 885/06): i controlli in loco formano oggetto di una relazione di controllo.

4. **Controlli ex post**: riguardano misure ad investimento per le quali continuino a sussistere impegni nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento. Sono volti a verificare che

l'investimento che ha beneficiato di un contributo non subisca modifiche sostanziali che ne alterino la natura o che siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario, o di cessazione o rilocalizzazione di attività produttiva.

I controlli devono essere effettuati da personale che non abbia preso parte ai controlli relativi alla stessa operazione di finanziamento. Qualora dalle risultanze dei controlli si rilevino versamenti indebiti, tali importi devono essere recuperati ai sensi dell'art. 33 del reg. (CE) n. 1290/05.

- 5. **Domanda di aiuto**: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto
- 6. **Domanda di pagamento**: domanda che un beneficiario presenta all'autorità competente per ottenere un pagamento.
- 7. **Domanda ammessa**: istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall'autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per una o più operazioni o misure.
- 8. **Pagamento ammesso**: contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.
- 9. **Requisiti di ammissibilità**: requisiti che un beneficiario deve possedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto per avere accesso ad una misura/azione/intervento. I requisiti di ammissibilità sono sottoposti a controlli amministrativi e/o in loco (art. 11 del reg. (UE) n. 65/11), e la loro inosservanza determina l'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 e 18 del reg. (UE) n. 65/11, nonché dell'art. 26 del reg. (CE) n. 1122/09.
- 10. **Impegno**: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto (anche "impegno volontario"). Il sistema di determinazione delle riduzioni ed esclusioni di cui alla DGR 1683/2012 si applica quando, a seguito di controlli amministrativi ed in loco, si rileva la violazione di uno o più impegni da parte del beneficiario, contravvenendo alle disposizioni previste dal PSR 07-13 della Valle d'Aosta e/o dai relativi criteri applicativi deliberati dalla Giunta regionale. Vi sono tre tipologie di impegni:
 - impegni la cui inosservanza è tale da <u>pregiudicare</u> *de facto*, in maniera definitiva, il <u>raggiungimento degli obiettivi della misura</u>, per cui si applica l'esclusione;
 - impegni <u>collegati direttamente agli obiettivi della misura</u> la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata;
 - impegni <u>documentali</u> la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata.
- 11. **Impegno pertinente di condizionalità**: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'art. 52 (Asse 3) del reg. (CE) 1698/05 o per un particolare regime di aiuto.
- 12. **Impegno non pertinente di condizionalità**: impegno di condizionalità non ricollegabile ad impegni sottoscritti dall'agricoltore a valere su misure/azioni del PSR.
- 13. **Infrazione o violazione o irregolarità**: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti.

- 14. **Infrazione per negligenza**: compimento di un'infrazione a causa di evidente noncuranza, da parte del beneficiario, dell'obbligo sottoscritto.
- 15. **Infrazione intenzionale**: l'intenzionalità è determinata dalla ripetizione della stessa infrazione durante il periodo di impegno (violazioni commesse deliberatamente). Qualora si accerti che un beneficiario ha reso una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR, e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente anno civile e per quello successivo.
- 16. **Interventi correttivi**: interventi di ripristino, a seguito di infrazioni, per la correzione degli effetti determinati dalla violazione.
- 17. **Indici di verifica delle infrazioni**: parametri di entità, gravità e durata dell'infrazione stabiliti dall'autorità competente per la determinazione della percentuale di riduzione (da applicare al contributo erogato) e dell'importo della stessa.
- 18. **Entità dell'infrazione**: misura gli effetti dell'inadempienza sulla misura (o azione o intervento) nel suo insieme.
- 19. **Gravità dell'infrazione**: misura l'entità delle conseguenze dell'infrazione alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.
- 20. **Durata dell'infrazione**: dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- 21. **Riduzione**: fatte salve le riduzioni ed esclusioni calcolate ai sensi dell'art. 30 del reg. (UE) n. 65/11 e degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22/12/09 e s.m.i., ai fini del presente allegato per 'riduzione' si intende la quota (espressa in %) detratta dal contributo erogato a seguito del rilievo di una o più infrazioni, risultanti da controlli amministrativi e/o speditivi, sugli impegni sottoscritti dal beneficiario.
- 22. Esclusione: fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali in materia, ai fini del presente allegato l'esclusione dal beneficio si applica nel caso di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità (vedi punto 9), oppure nel caso di cumulo di infrazioni o per altri casi previsti dalle norme in materia di violazioni degli impegni (vedi 'infrazioni intenzionali', punto 15). L'esclusione è altresì applicata nel caso di infrazioni che comportano la classe di violazione "Alta" per tutti e tre gli indici di verifica (gravità, entità, durata). Qualora le infrazioni determinino l'esclusione dal beneficio, si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, secondo le modalità stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.
- 23. **Cumulo delle riduzioni**: nel caso di violazioni della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.

24. Disimpegno automatico:

Il comma 1 dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, stabilisce che "La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3,

a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio".

Il comma 2 dispone che "La parte degli impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro il 30 giugno 2016, è disimpegnata automaticamente".

Il comma 7 dispone inoltre che "In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra gli assi del programma. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario".

Ai fini del presente allegato è stabilito che, nel caso di disimpegno automatico e conseguente riparto delle riduzioni del contributo FEASR tra gli Assi del programma ad opera dell'Autorità di Gestione (es. recupero di impegni finanziari a favore di opere e/o impianti in forte ritardo di realizzazione), non si applicano le sanzioni previste dall'Allegato 2.

Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 17/8/2012

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti dalle seguenti misure dell'Asse 3 attuate con approccio Leader:

Misura 311 lettera a); Misura 312; Misura 313, lettere a), b) e d); Misura 321 e Misura 323.

Premessa

Di seguito sono elencate le misure dell'Asse 3 attuate con Approccio Leader e i rispettivi sistemi sanzionatori (riduzioni ed esclusioni):

- ➤ Misura 311 Diversificazione in attività non agricole:
 - lettera a) attività assistenziali, educative e sociali
- Misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
- ➤ Misura 313 Incentivazione di attività turistiche:
 - lettera a) infrastrutture turistiche su piccola scala
 - lettera b) infrastrutture ricreative di accesso ad aree naturali
 - lettera d) sviluppo e/o commercializzazione dei servizi turistici rurali
- Misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
- ➤ Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni, nel presente Allegato è definito il sistema sanzionatorio rispetto alle tipologie di violazioni dei requisiti di ammissibilità e degli impegni delle sopra richiamate Misure del PSR.

Obiettivi delle misure

La misura 311 ha come primo obiettivo, al pari delle altre misure dell'Asse 3, la diversificazione delle attività aziendali a favore di quelle complementari all'agricoltura e al territorio rurale, oltre all'incremento della multifunzionalità delle aziende agricole presenti nel territorio rurale e all'incremento dell'occupazione dei componenti della famiglia. In particolare la lettera a) attuata con Approccio Leader prevede la creazione e strutturazione di aziende agricole per l'esercizio di attività assistenziali, educative e sociali rivolte agli anziani, alle persone diversamente abili e all'infanzia.

La misura 312 si propone come obiettivo principale il consolidamento e l'ampliamento del tessuto imprenditoriale locale promuovendo lo sviluppo di nuove attività produttive.

La misura 313 (lettere a), b) e d) ha come obiettivo oltre, alla diversificazione delle attività aziendali, lo sviluppo di settori non agricoli del territorio rurale e la valorizzazione delle risorse turistiche delle aree rurali.

La misura 321 persegue i seguenti obiettivi: incrementare e migliorare i servizi essenziali per la popolazione rurale, incluso l'accesso alle tecnologie dell'informazione e comunicazione, impedire lo spopolamento e combattere il declino economico e sociale delle aree marginali.

La misura 323 persegue gli stessi obiettivi della misura 321, e in più si pone come obiettivo generale la valorizzazione del patrimonio locale rurale mantenendo e recuperando il patrimonio culturale delle aree rurali, migliorando la protezione e la fruibilità dei siti di grande interesse naturalistico e l'attrattività dei luoghi.

Beneficiari e requisiti di ammissibilità

- 1) Gruppi di Azione Locale (GAL): in qualità di richiedenti, per le misure 321 e 323 attuate con Approccio Leader, oltre ai requisiti richiesti in fase del loro riconoscimento giuridico devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - presenza di azioni e interventi finanziati dall'Asse 4 del PSR, aventi una diretta ricaduta sull'attività agricola (in termini finanziari, pari ad un minimo del 50% delle risorse dell'asse 4 del PSR allocate al PSL);
 - presenza nel GAL di rappresentanti del settore agricolo;
 - rispettare le categorie di spese pertinenti alle misure come esplicitato nel PSR e nelle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi;
 - rispettare le procedure previste dai regolamenti comunitari, dalla normativa nazionale e regionale e dalle disposizioni attuative del PSR per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori.
- 2) Soggetti pubblici e altri: i Comuni (in forma singola o associata), le Comunità Montane (per le misure 313, 321 e 323), i Consorzi di Miglioramento Fondiario e le Consorterie dell'intera regione, esclusa l'area urbana della città di Aosta, le AIAT (per la misura 313), gli Enti di gestione delle aree Natura 2000, gli Enti parco, le Fondazioni ed enti senza finalità di lucro, (per la misura 323), in qualità di richiedenti, devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - costituzione, presso la struttura abilitata, del fascicolo aziendale, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA.
- 3) Soggetti privati (solo per le misure 311a, 312, 313, 321): Imprenditori agricoli, singoli o associati, (per le misure 311a), membri della famiglia rurale, (per le misure 311a e 321), soggetti privati, singoli o associati, (per la misura 312, 313 e 321), associazioni e consorzi turistici (per la misura 313) in qualità di richiedenti, devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri della UE, o status equiparato;
 - la regolarità dei versamenti INPS; tale requisito è riferito ai coltivatori diretti iscritti nell'elenco ad essi dedicato presso l'INPS. Per gli imprenditori agricoli, per i quali non è obbligatoria l'iscrizione presso il suddetto elenco, tale requisito deve essere assolto nella gestione previdenziale di pertinenza. Sono fatti salvi il possesso della partita IVA in ambito agricolo e l'iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della Chambre Valdôtaine, qualora prevista dalle normative vigenti, in quanto requisiti minimi per la dimostrazione dello svolgimento di attività agricole previste dall'art. 2135 del Codice civile e ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole, di cui alla L.R. 28/04/2003, n. 17;
 - costituzione, presso la struttura abilitata, del fascicolo aziendale, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
 - la titolarità della partita IVA in agricoltura nel caso di imprenditori agricoli;
 - l'operare in Valle d'Aosta in aree ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali) con proprie unità aziendali (fondi e strutture, anche articolate in più immobili), finalizzate allo svolgimento dell'attività agricola. Nel caso in cui il beneficiario sia un membro della famiglia agricola, il requisito deve essere posseduto dall'azienda agricola di riferimento. Questo requisito non è richiesto per la misura 313;
 - il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente (tra cui quella legata alla gestione degli effluenti di allevamento), igiene e benessere degli animali, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione;
 - il rispetto del regime "de minimis" come disciplinato dal regolamento CE n. 1998/2006 e successive modificazioni;
 - nel caso di società agricola, le aziende devono presentare un documento che indichi il legame associativo;
 - la disponibilità inequivocabile per un periodo pari al vincolo dei beni immobiliari oggetto dell'intervento (proprietà o affitto);

- la redditività aziendale uguale o superiore ai valori minimi di riferimento in uso presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali (deliberazione della Giunta regionale 2128/10);
- il beneficiario membro della famiglia agricola deve dimostrare di fruire di un reddito, di natura extra agricola, non superiore a 15.000 euro per componente del nucleo famigliare che risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

Inoltre i richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

- 1. l'area oggetto d'intervento deve ricadere in aree classificate ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali) della Valle d'Aosta;
- 2. al momento della presentazione la domanda di aiuto deve essere completa di tutta la documentazione richiesta;
- 3. la domanda deve essere presentata entro i termini previsti dai bandi;
- 4. gli interventi devono comprendere esclusivamente le tipologie indicate nel bando per la misura di pertinenza;
- 5. nel caso di istanze di finanziamento che comprendono interventi parziali su opere potenzialmente finanziabili con altri strumenti legislativi, l'ammontare di tali opere non deve superare il 50% del costo totale dell'intervento oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi delle misure in oggetto;
- 6. tutti gli interventi di progetto devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili.

Oltre alla verifica sui suddetti requisiti (soggettivi e generali), le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi e/o in loco (Reg. CE n. 65/2011, art. 11, 12,13,14 e 15), e la loro inosservanza determina l'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto o la revoca in caso di finanziamento già erogato ed il recupero delle somme eventualmente già erogate come previsto dall'art. 31 del regolamento medesimo e del D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tipologie di impegni

Con l'adesione alle Misure alle misure dell'Asse 3 attuate con Approccio Leader, i beneficiari si assumono i seguenti impegni, distinti in tre tipologie a seconda della natura dell'impegno stesso:

a) <u>Impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare "de facto", in maniera definitiva, il raggiungimento degli obiettivi delle misure, per cui si applica l'esclusione.</u>

Fatte salve le disposizioni generali dell'art. 72 del reg. (CE) n. 1698/05 e s.m.i., rientrano nella presente categoria i seguenti impegni "essenziali", la cui inosservanza determina l'esclusione dal beneficio:

- 1. non alienare il bene oggetto di contributo prima dello scadere dei 5 anni di vincolo;
- 2. non modificare la destinazione d'uso e non usare in modo improprio i beni oggetto di finanziamento o parte di essi prima dello scadere dei 5 anni di vincolo;
- 3. raggiungere gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi,

fanno eccezione i casi di decesso o le cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente;

b) <u>impegni collegati direttamente agli obiettivi delle Misure, la cui inosservanza determina</u> riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica).

- 1. rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi del bene oggetto di finanziamento o parte di esso, dal termine del 5° anno fino al 10° anno dalla data di ammissibilità della domanda di pagamento a saldo nel caso di investimenti immobili (opere edili e/o attrezzature fisse)
- 2. rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento, o parte di esso, dal termine del 5° anno fino al 10° anno dalla data di ammissibilità della domanda di pagamento a saldo nel caso di investimenti immobili(opere edili e/o attrezzature fisse);
- 3. mantenimento dell'eventuale forma associativa costituita ai fini di ottenere i contributi previsti dalle misure, per gli anni di durata dei vincoli di cui sopra. (5 o 10 anni);
- 4. realizzare tutti gli interventi ammessi entro la data limite prevista;
- c) <u>impegni di natura documentale, la cui inosservanza determina riduzioni in base alla</u> valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica).
- 1. assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute nei Reg. CE 1698/05 e 1974/06 (allegato VI);
- 2. presentare a corredo dei pagamenti la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento completa, conformemente a quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni attuative e a quanto richiesto dagli organismi di controllo; adottare un sistema contabile distinto e registrare tutte le transazioni finanziarie relative a ciascuna operazione.

Per gli impegni di tipo b) e c), nei paragrafi che seguono sono definiti gli indici di verifica delle infrazioni (entità, gravità e durata): in caso di inadempienza, si applicano i criteri di calcolo della riduzione conformi all'art. 30 del reg. (CE) n. 65/2011 ed agli artt. 12 e 13 del DM 30125 del 22/12/2009 e smi.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b)

Impegno 1) rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi del bene oggetto di finanziamento o parte di esso, dal termine del 5° anno fino al 10° anno dalla data di ammissibilità della domanda di pagamento a saldo nel caso di investimenti immobili (opere edili e/o attrezzature fisse).

1. Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della percentuale dell'importo finanziato (costo totale delle opere) che corrisponde al bene o alla parte di esso che viene alienata prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato fra il 26 ed il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato superiore al 40% del costo totale delle opere

2. Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi delle Misure. L'indice verifica il momento nell'arco dei 5 o 10 anni di durata del vincolo (in funzione della tipologia di bene) nel quale avviene l'alienazione del bene o di parte di esso.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	
Media (3)	Alienazione o cessione totale o parziale del bene oggetto del finanziamento tra l'8° ed il 10° anno di vincolo
Alta (5)	Alienazione o cessione totale o parziale del bene oggetto del finanziamento dal termine del 5° e l'8° anno di vincolo

Durata dell'infrazione: di norma, classe di violazione "Alta" (5).

Impegno 2) rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento, o parte di esso, dal termine del 5° anno fino al 10° anno dalla data di ammissibilità della domanda di pagamento a saldo nel caso di investimenti immobili (opere edili e/o attrezzature fisse)

1. Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della percentuale dell'importo finanziato (costo totale delle opere) che corrisponde al bene o alla parte di esso che viene distolta dall'uso originario prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato dal 26 e 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato superiore al 40% del costo totale delle opere

2. Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi delle Misure. L'indice verifica il momento nell'arco dei 5 o 10 anni di durata del vincolo (in funzione della tipologia del bene) nel quale avviene il cambio della destinazione d'uso del bene o di parte di esso.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	
Media (3)	Cambio di destinazione d'uso del bene o di parte di esso tra l'8° ed il 10°anno di vincolo
Alta (5)	Cambio di destinazione d'uso del bene o di parte di esso dal termine del 5°anno all'8° anno di vincolo

3. Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione della permanenza degli effetti delle inadempienze: la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione preesistente, espresso in numero di mesi, a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 6 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale fra 6 e 9 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale tra 9 mesi e 15 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione iniziale entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 3): nel caso di imprenditori agricoli associati e/o soggetti privati associati, mantenimento della forma associativa costituita, per gli anni di durata dei vincoli (5 o 10), al fine di garantire la funzionalità dell'investimento oggetto di contributo

- 1. Entità dell'infrazione: di norma, classe di violazione "Media" (3)
- **2. Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi delle Misure. Il livello di questo indicatore considera il periodo (n termini di anni) di mancato rispetto del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Mancato mantenimento della forma associativa dal 7° anno in poi
Media (3)	Mancato mantenimento della forma associativa fra il 7° ed il 4° anno
Alta (5)	Mancato mantenimento della forma associativa fra il 1° e il 4° anno

3. Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi, a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 6 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale fra 6 e 12 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale fra 12 e 18 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione iniziale entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 4: realizzare tutti gli interventi ammessi entro la data limite prevista

1. Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'ammontare finanziario, quantificato in percentuale sull'importo ammesso a finanziamento, degli interventi non attuati entro la data prevista.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Gli interventi non attuati hanno un valore inferiore al 40% della spesa ammessa a finanziamento
Media (3)	Gli interventi non attuati hanno un valore compreso fra il 40 ed il 60% della spesa ammessa a finanziamento
Alta (5)	Gli interventi non attuati hanno un valore superiore al 60% della spesa ammessa a finanziamento

2. Gravità dell'infrazione: questo indicatore misura la gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi delle Misure. Il livello di questo indicatore è calcolato, in base alla quantità ed alla significatività delle ricadute, a causa della mancata attuazione, nei tempi previsti dei singoli interventi, del raggiungimento degli obiettivi.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Mancata attuazione di un intervento generico, ossia senza ricadute significative
Media (3)	Mancata attuazione di un intervento importante per il raggiungimento degli obiettivi
Alta (5)	Mancata attuazione di due o più interventi importanti per il raggiungimento degli obiettivi

3. Durata dell'infrazione: questo indicatore misura la permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tempo necessario (numero di giorni) per l'attuazione degli interventi non realizzati o l'adozione di misure correttive e/o migliorative.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Attuazione degli interventi entro 60 giorni
Media (3)	Attuazione degli interventi fra 60 e 90 giorni
Alta (5)	Attuazione degli interventi fra 90 e 120 giorni

Nel caso di mancata realizzazione degli interventi, entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal premio.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo c)

Impegno 1): assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute nei Reg. CE 1698/05 e 1974/06 (allegato VI)

- 1. Entità dell'infrazione: classe di violazione "Bassa" (1).
- 2. Gravità dell'infrazione: classe di violazione "Bassa" (1).
- **3. Durata dell'infrazione:** questo indicatore misura la permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tempo necessario (in giorni) all'attuazione degli interventi previsti per adempiere agli obblighi di informazione dal momento della rilevazione dell'irregolarità

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità entro 15 giorni
Media (3)	Adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità entro 30 giorni
Alta (5)	Adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità entro 45 giorni

Impegno 2): all'atto della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario si impegna a presentare tutti i documenti come previsto dall'avviso pubblicato sul BUR;

- 1. Entità dell'infrazione: di norma, classe di violazione "Bassa" (1)
- 2. Gravità dell'infrazione: di norma, classe di violazione "Bassa" (1)
- **3. Durata dell'infrazione**: questo indicatore misura la permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tempo necessario (in giorni) per la presentazione della documentazione prevista dal momento della rilevazione dell'irregolarità

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Presentazione della documentazione entro 10 giorni
Media (3)	Ripristino della situazione regolare entro 20 giorni
Alta (5)	Ripristino della situazione regolare entro 30 giorni

Nel caso di mancato ripristino della situazione regolare entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

<u>Impegno 3): adottare un sistema contabile distinto e registrare tutte le transazioni finanziarie relative a ciascuna operazione</u>

- **1.Entità dell'infrazione**: di norma, classe di violazione "Media" (3)
- **2. Gravità dell'infrazione**: di norma, classe di violazione "Media" (3)
- **3. Durata dell'infrazione**: questo indicatore misura la permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tempo necessario (in mesi) per il ripristino delle condizioni contabili richieste.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino delle condizioni contabili richieste entro 1 mese
Media (3)	Ripristino delle condizioni contabili richieste tra 1 e 2 mesi
Alta (5)	Ripristino delle condizioni contabili richieste tra 2 e 3 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione regolare oltre 3 mesi, il beneficiario è escluso dal contributo.

Percentuali di riduzione e modalità di quantificazione delle riduzioni

Per ogni impegno non rispettato, una volta quantificati gli indici di entità, gravità, e durata si procede alla somma dei tre valori corrispondenti alle classi di violazione corrispondenti, si calcola la media aritmetica e si ricava la percentuale della riduzione ricorrendo alla tabella seguente.

Punteggio	% di riduzione
$1,00 \le X < 3,00$	3%
$3,00 \le X < 4,00$	10%
X ≥ 4,00	20%

Le riduzioni sono cumulabili. Se si rilevano violazioni di massimo livello (grado alto pari a 5) per tutti e tre gli indici (gravità, entità e durata) si ha l'esclusione, anche se la media aritmetica porterebbe solo a una riduzione del 20 %.